



*Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Sezione Regionale Abruzzo dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*

IL PREFETTO

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.P.R. 465 del 4/12/1997 il quale stabilisce che *“Il segretario comunale iscritto all'Albo Nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla Sezione dell'Albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può richiedere l'iscrizione a non più di altre tre Sezioni Regionali dell'Albo. In tal caso, il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle Sezioni Regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'Albo Regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonché delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104”*;

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agazia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agazia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono stati invitati ad assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTA la deliberazione n. 134 del 29/5/2000, con la quale il C.d.A. dell'ex Agazia Nazionale nel fissare criteri e modalità di compilazione degli elenchi aggiuntivi di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 465/97, ha stabilito che il C.d.A. regionale (ora Prefetto) deve determinare la capienza, di ciascun elenco aggiuntivo per fasce professionali;

RITENUTO di dover provvedere a quanto sopra per l'anno 2018;

CONSIDERATO che sono pervenute alla data del 31/01/2018 n. 4 domande di iscrizione negli elenchi aggiuntivi per l'anno 2018, così ripartite: fascia A= 0, fascia B= 4 e fascia C = 0;

CONSIDERATO che in questa regione sono in posizione di disponibilità 5 segretari, di cui 3 di fascia B e 2 di fascia A;

CONSIDERATO che le sedi di segreteria vacanti di questa Regione sono 77, così ripartite: classe IV = 68, classe III = 8, classe II = 0, classe I/B = 0, I/A = 1;

*Corso Federico II n. 9 – L'Aquila
Tel. n. 0862 4381 – Fax n. 0862 438666*



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Sezione Regionale Abruzzo dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

CONSIDERATO che il contingente di disponibilità per le nomine ex art. 11/4° comma del D.P.R. n. 465/97 è il seguente:
Per sedi con popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti = 0
Per sedi con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti = 6
Per sedi con popolazione fino a 3.000 abitanti = 67

D E C R E T A

La capienza dell'elenco aggiuntivo dell'anno 2018 nel modo seguente:

Fascia professionale C = n. 0 posti

Fascia professionale B = n. 4 posti

Fascia professionale A = 0 posti

Il presente provvedimento è inviato al Ministero dell'Interno ex Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per gli adempimenti di propria competenza.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Trematerra)